

MALATTIA:

Telecom, irriducibile, fa carta straccia della normativa vigente in materia, continuando ad interpretarla ed applicarla "surrettiziamente".
"Fino a quando, Catilina (Telecom), abuserai della nostra pazienza? [...]"

Ci viene segnalato che le **RU locali**, che annoverano al proprio interno impiegati con evidenti manie di "grandezza", stiano "richiamando" Lavoratori assenti per malattia – *un'attenzione "particolare" parrebbe rivolta ai colleghi della Directory Assistance in C.d.S. (sic!)* – al rispetto di non si sa bene quale normativa (!?), irrogando, pare, sanzioni disciplinari di dubbia legittimità.

Qual'è lo scopo di tale condotta ?**Forse quello di indurre al licenziamento volontario ?!**

Qualora ce ne fosse bisogno ricordiamo che tra i compiti del datore di lavoro c'è, appunto, quello di "tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", ovvero, il benessere psicofisico (art. 2087 c.c.); pertanto intendiamo condannare simili atteggiamenti che, oltre ad esasperare ulteriormente il clima di sfiducia ed incertezza che si respira in azienda, conducono, inevitabilmente, al rischio opposto contribuendo ad

umentare le assenze per malattia e non diminuirle secondo gli intenti !

Di seguito forniamo ai Lavoratori alcuni consigli basilari a cui attenersi in caso di assenza per malattia:

1. comunicare l'assenza, tempestivamente, entro il primo giorno, possibilmente prima dell'inizio del turno (*si consiglia l'invio di un sms o dell'email*). Se si è già in possesso del certificato comunicare (*ma non è obbligatorio*) anche la durata della prognosi. Comunicare, inoltre, il luogo di degenza se diverso dal domicilio;
2. inviare il certificato medico entro il secondo giorno dall'inizio della malattia (*peggiorativo rispetto alla legge che indica entro 2 giorni dal rilascio. Si consiglia l'utilizzo dei moduli INPS - ma sono validi anche i ricettari personali del medico - e della Raccomandata A.R. La data valida sarà quella riportata sul timbro postale. L'anticipo del certificato via email o fax non è obbligatorio: appare come un'ulteriore incombenza per il Lavoratore, "malato", a tutto vantaggio dell'azienda, anche perché l'originale dovrà essere inviato comunque entro il secondo giorno di malattia*);
3. solo per le assenze non superiori a 3 giorni si potrà produrre la certificazione medica originale al rientro in servizio. In caso di prosecuzione attenersi ai punti 1 e 2;
4. le fasce di reperibilità sono le solite: 10 - 12 e 17 - 19, domenica e festivi compresi. (*comunicare preventivamente all'azienda l'eventuale allontanamento dal domicilio per motivi legati alla malattia*);
5. per il ricovero ospedaliero vale il certificato di uscita (*recante la data d'ingresso e d'uscita*).

Nulla cambia, per il Lavoratore, riguardo le modalità d'invio del certificato medico, secondo quanto stabilito dal D.M. 26/02/2010 (Invio telematico del certificato medico)...

Ma l'azienda può sgravare il Lavoratore da quest'onere, richiedendo, semplicemente, all'INPS la trasmissione telematica della suddetta certificazione!!!

Ricordiamo che il Tribunale di Firenze ha recentemente condannato Telecom, in riferimento a quanto sopra, a seguito di una causa promossa dai legali dello SNATER.

Vorremmo dialogare se fosse possibile, ma, allo stato delle cose, prendiamo atto che l'unica strada per tutelare i diritti e contrastare simili atteggiamenti aziendali, vista proprio l'assenza di confronti seri e costruttivi, è quella giurisdizionale.

I ns. rappresentanti sindacali sono a disposizione dei Lavoratori per tutti i chiarimenti del caso.

Firenze, 4 agosto 2010

La Segreteria Regionale

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

SETTORE TELECOMUNICAZIONI - Firenze

Tel.ni: 331.6002786 P. Mercuri – 331.6021199 M. Gentile – 335.7289816 L. Tolone – fax 055.7349159

snaterti.tos@libero.it

www.snatertlctoscana.nelsito.it

www.snatertlc.it